ORDINANZA N. 42/2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO l'art. 7, comma I del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art. 10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n. 41 del 01/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di nomina del Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la ordinanza AdSP MTC n. 31/18, come successivamente modificata con ord. 18/21, con la quale la banchina del molo 32 del porto di Napoli è stata destinata prioritariamente all'attività di demolizione e riparazione navale, secondo la disciplina ivi indicata;

VISTA l' Ordinanza AdSP MTC n. 23/23 relativa ai lavori di completamento, consolidamento e rafforzamento della banchina di levante molo Pisacane" per i quali è necessario, tra l'altro, liberare lo specchio acqueo ivi esistente dalle unità navali già destinate agli ormeggi in detta zona;

CONSIDERATO che le unità navali abitualmente ormeggiate alla banchina di levante molo Pisacane prestano servizi tecnico nautici e di bunkeraggio, ed è necessario dislocarle in altro ormeggio al fine di garantire i servizi;

VERIFICATO che per la tipologia di naviglio, di pescaggio e del servizio, la banchina ritenuta più idonea per le unità adibite a servizi tecnico-nautici (rimorchiatori) ed al bunkeraggio è risultata la n. 32, presso il molo Carmine;

RITENUTO, pertanto, opportuno, allo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori pubblici di cui sopra, dislocare – temporaneamente - ovvero per tutta la durata dei lavori, le attività svolte ad ormeggio dai riparatori e demolitori navali, presso la calata Villa del Popolo (ormeggio 26) e presso la calata Granili (ormeggio 37);

ATTESO che la soluzione alternativa all'ormeggio 32, come da ultimo indicata, è stata condivisa nell'ambito delle riunioni di cui alle note AdSP MTC prot. nn. 15176, 16083, e 17326 del 2023 cui ha partecipato, con una propria rappresentanza, anche l'Unione Industriali di Napoli – Sezione Cantieristica;

SENTITO al riguardo l'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto di Napoli;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una modifica temporanea dell'Ordinanza n. 31/18;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ORDINANZA N. 42 /2023

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

ORDINA

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, a far data dal 28.06.23 e fino al termine dei lavori di "*Consolidamento e Rafforzamento della banchina di levante del molo Pisacane*", le attività disciplinate dall'Ordinanza n. 18/2021 dovranno essere svolte presso la calata Villa del Popolo (ormeggio 26) e presso la calata Granili (p.o.37) del porto di Napoli, come meglio evidenziato negli allegati stralci aerofotogrammetrici.

Art. 2

Resta invariata la disciplina di cui agli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 18/2021 in tema di modalità di richiesta di accosto e di autorizzazione ai lavori ad ormeggio e le prescrizioni ivi indicate.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dal 28.06.2023

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose derivanti dalla inosservanza del presente provvedimento, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.

IL PRESIDENTE

22 GIU. 2023

REGISTRATA IN DATA
26.06.2023

All. 1 ord. n. 42 del 26.06.2023

Livello senza titolo

Poligono 4

tratto (mt 60) di banchina n. 26 utilizzabile per ormeggio navi in riparazione

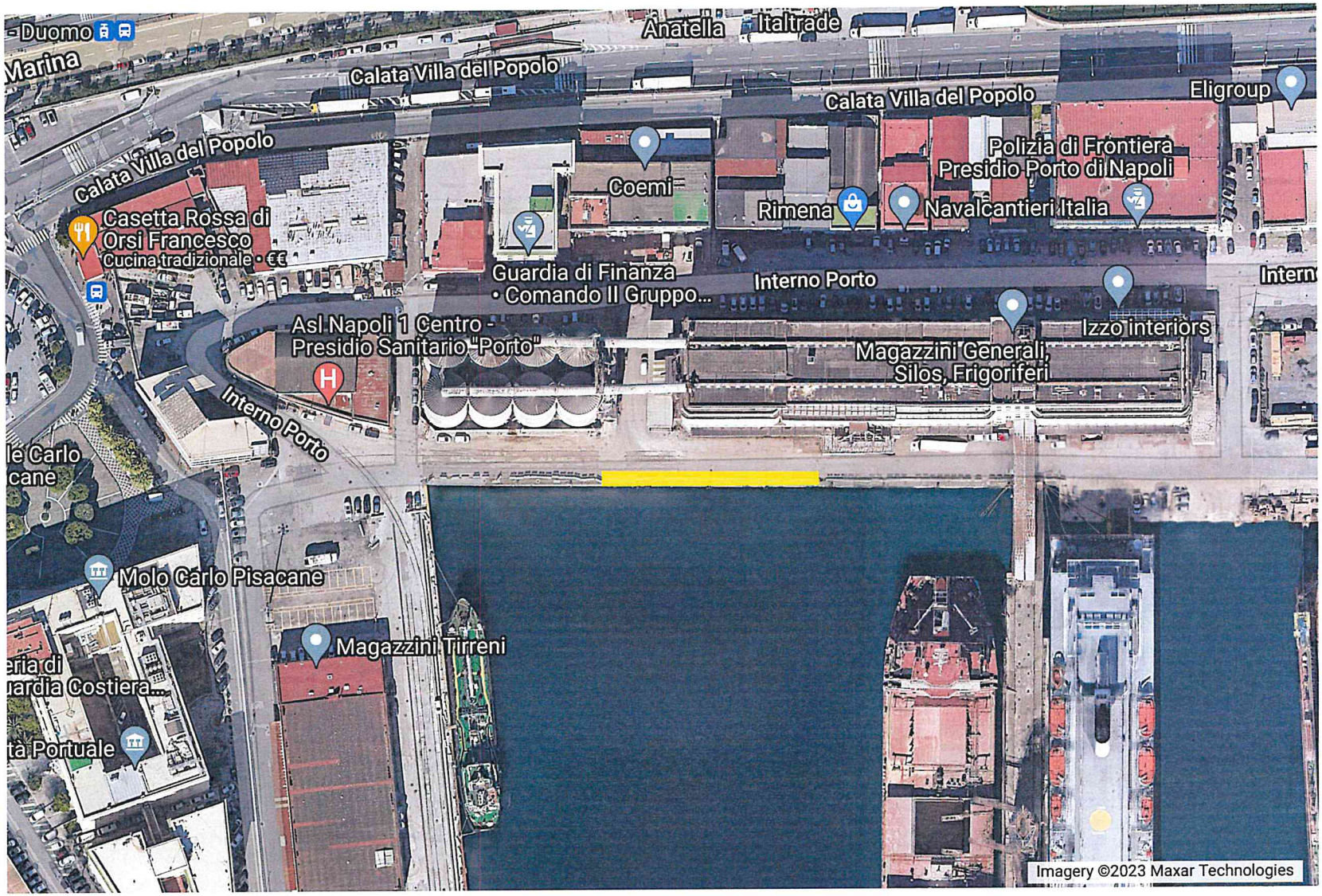

All. 2 Ord. 42 del 26.06.2023

Livello senza titolo

tratto (mt 55 ca) di banchina n. 37 utilizzabile per ormeggio navi in riparazione